

IL PRESIDENTE  
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

### **Decreto n. 2104 del 24 luglio 2017**

**Oggetto: Rigetto** dell'istanza per la concessione del contributo per la ricostruzione post-sisma presentata, ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., da **PAOLO CASELLI AZIENDA INDIVIDUALE** ed acquisita con protocollo **CR-45547-2016** del **29/08/2016**

Visto il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della Legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamati, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto decreto legge;

Viste:

- l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 64/2012, 74/2012, 15/2013, 42/2013, 113/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 71/2014, 81/2014, 16/2015, 31/2015, 36/2015, 56/2015, 15/2016, 25/2016, 36/2016, 42/2016, 53/2016, 59/2016 e 02/2017;
- l'Ordinanza n. 65 del 29 ottobre 2012 recante "Acquisizione di servizi per la realizzazione delle procedure informatiche relative all'Ordinanza n. 57/2012" che autorizza la creazione di un sistema informativo idoneo alla compilazione e alla gestione delle domande di contributo, a favore di beneficiari che abbiano subito danni dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in riferimento ad attività produttive, di cui all'Ordinanza commissariale n. 57/2012 denominato "SFINGE";
- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 recante "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII, previsto all'articolo 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 83/2014, 5/2015, 02/2016, 35/2016, 47/2016, 48/2016 e 15/2017;
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 recante "Istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii." e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 56/2014, 83/2014, 5/2015, 6/2015, 28/2015 e 32/2015;
- l'Ordinanza n. 76 del 3 luglio 2013 recante "Acquisizione di servizi complementari per la realizzazione delle procedure informatiche relative alle ordinanze per le attività produttive

- danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: affidamento di servizi complementari mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in deroga alle condizioni stabilite dall'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti nell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza nn. 84/2014, 64/2015 e 40/2016;
  - l'Ordinanza n. 106 del 16 settembre 2013 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";
  - l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 70/2014 e 71/2014;
  - il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante "Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata";
  - il Decreto del Commissario Delegato n. 2574 del 23 dicembre 2014 integrativo del DCR n. 786 del 21 agosto 2013 "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
  - l'Ordinanza n.8 del 23 febbraio 2015 recante "Proroga dei termini per le domande di contributo delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE"
  - il Decreto n. 836 dell'08 maggio 2015 "*Approvazione delle linee guida sui controlli riguardanti i progetti delle strutture e le costruzioni ad uso abitativo (MUDE) ed ad uso produttivo (SFINGE) nella ricostruzione post sisma 2012*";
  - l'Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante "Modifica all'Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 "Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853

final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50;

- l'Ordinanza n. 30 dell'11 Maggio 2016 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica, di supporto agli enti locali e di monitoraggio, informazione e trasparenza";
- la comunicazione a firma del Commissario delegato, protocollo n. CR/2016/48939 del 15 settembre 2016, con la quale *"si autorizza la conclusione del procedimento per l'ammissione a contributo delle domande depositate ai sensi dell'Art.8 comma 1 dell'Ordinanza n. 56/2015 e ai sensi dell'Art.2 comma 1 dell'Ordinanza n. 25/2016, senza attendere che siano terminate le procedure per la valutazione delle domande presentate a seguito di conferma intervenuta tempestivamente nel termine del 30 giugno 2015"*;
- l'Ordinanza n. 1 del 27 Gennaio 2017 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna.";

Viste altresì:

- la Convenzione sottoscritta in data 11 settembre 2013 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2013/691);
- la Convenzione sottoscritta in data 30 settembre 2013 tra il Commissario delegato e il Presidente di Ervet SpA;
- l'Atto integrativo sottoscritto in data 24 dicembre 2014 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2014/603);
- la Convenzione sottoscritta in data 05 febbraio 2016 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia S.p.A. (RPI/2016/30);

Visto l'articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha modificato l'Articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) del Decreto Legge 74, possono essere concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'Articolo 3-bis;

Preso atto della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, coordinata con le modifiche introdotte dall'*addendum* 23 luglio 2013 e dall'*addendum* 16 maggio 2014.

Richiamato in particolare il paragrafo 9 delle "Linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012",

approvate con l'ordinanza n. 74/2012 e ss.mm.ii., che disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Richiamati in particolare:

- l'art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- l'articolo 2, comma 2 e comma 13 della sopra citata ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii., che prevedono le tipologie di interventi finanziabili ai fini della ricostruzione post-sisma 2012;

Dato atto:

- che tutti gli atti, i documenti prodotti e acquisiti in fase d'istruttoria, costituenti il fascicolo elettronico, sono presenti e protocollati sul sistema informativo "SFINGE", secondo quanto previsto nelle linee guida parte integrante e sostanziale dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.;
- che è possibile accedere al fascicolo elettronico, inviando formale richiesta **motivata**, ai sensi del Capo V "Accesso ai documenti amministrativi" della legge n. 241/90, attraverso il sistema informativo "SFINGE" nella sezione "*Richiesta stato pratiche (accesso agli atti)*";
- che è possibile ottenere copia dell'estratto specifico del verbale (atto riferito a più beneficiari), compilando il modello "*Richiesta di accesso ai documenti amministrativi*" da richiedere all'indirizzo e-mail [agriterremoto@regione.emilia-romagna.it](mailto:agriterremoto@regione.emilia-romagna.it);

Preso atto:

- che in data **29/08/2016** è stata validata sul sistema informativo "SFINGE" la domanda protocollo **CR-45547-2016** presentata da **PAOLO CASELLI AZIENDA INDIVIDUALE**, con sede legale in Finale Emilia (MO), via Serraglio n. 31-, C.F. CSLPLA68M24F257A e P.IVA 01894670361;
  - che Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., di seguito denominata Invitalia S.p.A, ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha istruito la suddetta domanda, predisponendo l'esito istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, la non ammissione a contributo, con la seguente motivazione riportata nella "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Proposta di delibera", come da verbale

**PROPOSTA DI DELIBERA:**

- VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO;  
SI PROPONE:

1) **LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n.1** in quanto:

- a) Non è stata fornita una documentazione esaustiva, tale da comprovare compiutamente il riavvio dell'attività produttiva in capo all'Impresa individuale "Caselli Paolo, requisito fondamentale per beneficiare della concessione dei contributi, secondo quanto prescritto all'articolo Art. 2 Comma 1 e 2 dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii, in attuazione del D.L. n.74/2012 convertito con modificazione della Legge n.122 del 2012:

- Art. 2 Comma 1 a proposito delle condizioni per il riconoscimento del contributo:  
*"Presupposto necessario per la concessione dei contributi [...] è che gli interventi di cui ai successivi commi siano finalizzati alla ripresa e alla piena funzionalità dell'attività produttiva in tutte le componenti fisse e mobili strumentali e al recupero a fini produttivi degli immobili".*
- Art. 2 Comma 2:  
*"Al fine di consentire il riavvio delle attività economiche, che sono state danneggiate dagli eventi sismici, nonché il recupero degli immobili produttivi, sono concessi contributi per:  
a) immobili danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti, volti a ristabilire la piena funzionalità degli immobili per l'attività dell'impresa [...]"*

In particolare si rileva che l'utilizzo del fabbricato come ricovero mezzi agricoli risulterebbe relativo a beni che vengono, ricoverati anche in altri immobili in uso all'impresa, come determinabile dagli atti di altre domande presenti su Sfinge. Alla specifica richiesta di un layout produttivo riguardante tutta l'impresa del beneficiario, finalizzata a determinare l'effettiva necessità per il riavvio dell'attività produttiva, non è stata data alcuna risposta se non riferita solo ed esclusivamente all'impresa presente al momento del sisma, ma non più attiva.

Il fabbricato ad uso deposito oggetto di richiesta di contributo è inserito in un'azienda ove sono presenti altri fabbricati a destinazione deposito attrezzi e materiali agricoli, di dimensioni rilevanti rispetto alle necessità operative e di stoccaggio aziendali. Tale condizione determina una valutazione del fabbricato oggetto della presente richiesta di contributo in sovradimensione rispetto alle razionali necessità aziendali: la ricostruzione dell'immobile richiesto, quindi, non è considerabile come necessaria alla ripresa ed alla piena funzionalità dell'attività agricola preesistente alla data del sisma (Art.2 Comma 1 e Comma 2), determinante sovracompensazione rispetto ai danni subiti dall'impresa, come da comunicazione CE n. SA.35482 (2012/N).

- b) Inoltre, si evidenzia che l'impresa individuale "Caselli Paolo" (il Sig. Caselli Paolo diventa proprietario dell'immobile oggetto di domanda di contributo successivamente agli eventi sismici del Maggio 2012) non ha i requisiti di cui al paragrafo 3.1 ("Interventi finanziabili") delle Linee Guida dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii, per la presentazione dell'istanza relativamente all'intervento di delocalizzazione definitiva. Si riporta di seguito un estratto del paragrafo 3.1 delle Linee Guida:

*"Sono finanziabili, ai sensi dell'Ordinanza, gli interventi finalizzati a consentire la ripresa e la piena funzionalità delle attività economiche che sono state danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 in tutte le componenti fisse e mobili strumentali, nonché il recupero a fini produttivi degli immobili.*

*In particolare sono finanziabili:*

*[...]*

*d) gli interventi di delocalizzazione, temporanea e/o definitiva, delle attività danneggiate dal sisma, compresi, nel caso di delocalizzazione definitiva, l'acquisto – con o senza costruzione, anche tramite contratti di leasing - di nuovi immobili nonché gli interventi di recupero dell'immobile e/o dell'area sede di attività alla data del sisma [...]"*

Si segnala, altresì, che l'Ordinanza n. 42 del 19 luglio 2016, nella sezione "Nota bene", riporta quanto segue:

*"[...] Di seguito si enumerano tutti i soggetti che possono presentare domanda di contributo relativamente agli interventi previsti nell'Ordinanza: [...]"*

**INTERVENTI DI DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA E DEFINITIVA**

*- le imprese [...] che, al momento degli eventi sismici esercitavano l'attività nell'immobile danneggiato o distrutto e che avevano la disponibilità dell'immobile a titolo di proprietà o in base ad un altro titolo giuridico riconosciuto dall'ordinamento [...]"*

Alla luce di quanto sopra, si evidenzia che l'impresa individuale "Caselli Paolo" non risulta tra i soggetti che possono presentare domanda di contributo relativamente all'intervento di delocalizzazione definitiva ai sensi dell'art. 3 commi 12 e 13 bis del D.L. 74/12, in quanto non esercitava, al momento degli eventi sismici, l'attività agricola nell'immobile oggetto di domanda di contributo (utilizzato, secondo quanto dichiarato dal tecnico incaricato, dall'impresa individuale "Az. Agr. Tommasini Renato").

- che si è proceduto, attraverso il sistema informativo "SFINGE", all'invio della comunicazione di preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90, contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza che si intendono integralmente richiamati;

Dato atto:

- che il richiedente il contributo, tramite il sistema informativo "SFINGE", ha rifiutato il sopramenzionato preavviso di rigetto contestualmente alla presentazione di osservazioni, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90;
- che, pertanto, si è reso necessario un supplemento d'istruttoria;
- che Invitalia S.p.A., ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha istruito la documentazione allegata alla richiesta di revisione, predisponendo l'esito di supplemento istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito di supplemento istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, la conferma della non ammissione a contributo, secondo quanto riportato nella "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Proposta di delibera" ed allegata al presente atto, come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

Vista la "Scheda riepilogativa" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento relativa agli esiti dell'istruttoria;

Ritenuto di procedere con il non accoglimento dell'istanza

#### DECRETA

- di **rigettare** la richiesta di contributo sull'immobile, riportato in "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Riepilogo degli interventi proposti", presentata da **PAOLO CASELLI AZIENDA INDIVIDUALE**, C.F. CSLPLA68M24F257A e P.IVA 01894670361;
- di prendere atto dei motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di contributo sull'immobile contenuto nell'esito istruttorio allegato al preavviso di rigetto e nell'esito di supplemento istruttorio, quale parte del fascicolo elettronico, così come approvati nei Nucleo di Valutazione e che si intendono integralmente richiamati;
- di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema informativo "SFINGE" al richiedente i contributi, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla notifica.

Bologna

Stefano Bonaccini  
(firmato digitalmente)

## SCHEDA RIEPILOGATIVA

2.	CR/2016	45547	CASELLI PAOLO – IMPRESA INDIVIDUALE
----	---------	-------	-------------------------------------

CR-45547-2016 del 29/08/2016 – CASELLI PAOLO – IMPRESA INDIVIDUALE

TABELLA Riepilogo degli interventi richiesti (riferimenti ex-ante) - beni immobili

ID. IMMOBILE come da domanda	COMUNE	FOGLIO	MAPPALE	Riferimento tabellare livello di danno DA PERIZIA	SUP richiesta a contributo [mq] -ante -post	INDENNIZZO ASSICURATIVO [€]	CONTRIBUTO RICHIESTO AL NETTO DI IVA [€]
n.1	Finale Emilia (MO)	29	31	-	Ante: - 0,00 Post: - 270,00	0,00 €	294.923,05 €
n.3	Finale Emilia (MO)	29	87 sub. 4	TAB. B – lettera c) livello operativo "E3"	Ante: - 299,92 Post: - 0,00		

TABELLA: Riepilogo degli interventi proposti - beni immobili

ID. IMMOBILE come da domanda	SUP ammessa [mq] -ante -post	DESTINAZIONE D'USO	Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORIA	Costo convenzionale (al netto di IVA)	Costo intervento (al netto di IVA)	CONTRIBUTO CONCESSO (al netto di IVA e dell'indennizzo assicurativo)
		Tipologia d'intervento				CONTRIBUTO CONCESSO (al lordo di 22% IVA forfetaria)
Ricostruzione delocalizzata n. 1 da n.3	Richiesta: - 270,00	Magazzino Deposito attrezzi agricoli	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
	Ammessa: - n.d.	Delocalizzazione definitiva				n.d.
GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO L'INDENNIZZO E' PARI						0,00 €
TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO						0,00 €

### PROPOSTA DI DELIBERA:

- VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO;
  - VISTE LE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL RICHIEDENTE IN SEDE DI CONTRODEDUZIONE IN MERITO A:
    - a) La dimostrazione dell'utilizzo produttivo;
    - b) I requisiti di cui al paragrafo 3.1 ("Interventi finanziabili") delle Linee Guida dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii, per la presentazione dell'istanza relativamente all'intervento di delocalizzazione definitiva,
- VALUTATE COME NON ACCOGLIBILI, in quanto:
- a) Parte della documentazione a cui il tecnico fa riferimento, ed allegata in data 20/05/2017, risultava già agli atti ed analizzata, pertanto, in fase di istruttoria. Il materiale supplementare si ritiene non rilevante ai fini della dimostrazione della necessità degli interventi previsti in progetto in relazione al riavvio dell'attività produttiva in capo all'Impresa individuale "Caselli Paolo", confermando quanto proposto in fase di istruttoria di merito.  
A riprova di quanto sopra, si rileva la presenza di hangar realizzati in azienda, a valere sulla Misura 126 "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali ed introduzione di adeguate misure di prevenzione del PSR 2007 – 2013", che sono stati posizionati presso un altro centro aziendale, il Fondo Pratone ("fondo principale, di riferimento per l'intera azienda"), sito in Via Comunale Rovere n. 65 a Finale Emilia (MO).  
Inoltre, relativamente all'inquadramento dell'azienda ed alla dimostrazione dell'utilizzo produttivo dell'immobile oggetto di domanda di contributo, si evidenzia che nonostante in data 21/10/2016 fosse stata formulata un'esplicita richiesta di integrazione, alcuna informazione era stata fornita in merito a:

- Il FONDO RISAIA (Vedi Figure 40 e 41 a confronto e 42), presso il quale l'impresa individuale Caselli Paolo usava un magazzino/deposito attrezzi e officina, così come confermato in fase di presentazione delle controdeduzioni al preavviso di rigetto, posteriormente all'esplicita criticità evidenziata nell'esito istruttorio di merito, supportata dagli atti relativi alla domanda di concessione CR-7056-2015 del 20/02/2015;
  - Altri due immobili utilizzati a deposito/magazzino afferenti al FONDO CALCAGNINA, Foglio 29 Mappale 87 Sub 2 (Ex 27), come da layout dello stato di fatto prodotto in fase di presentazione delle controdeduzioni al preavviso di rigetto. Per di più, in tale fase, dalla dichiarazione del tecnico progettista, Geom. Malaguti Giulio, si evince una nuova informazione: "[...] *accorpare di fatto il fabbricato da ricostruire con altri fabbricati (che non hanno subito danni) [...]*", mai emersa dall'analisi della documentazione allegata contestualmente alla domanda e nella successiva richiesta di integrazione di merito.
- b) Il chiarimento supplementare fornito si ritiene non rilevante ai fini della dimostrazione che l'impresa individuale "Caselli Paolo" sia legittimata, rientrando tra i soggetti previsti nell'Ordinanza, a presentare domanda di contributo relativamente agli interventi di delocalizzazione definitiva, confermando quanto proposto in fase di istruttoria di merito. Di fatto, le due attività, "Az. Agr. Tommasini Renato" e l'impresa individuale "Caselli Paolo", sono giuridicamente distinte, pertanto non si può parlare di coincidenza tra l'impresa che al momento degli eventi sismici esercitava l'attività nell'immobile danneggiato e l'impresa che aveva la disponibilità dello stesso a titolo di proprietà, venendo meno quanto richiesto in Ordinanza.

SI PROPONE:

1) **LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n.1** in quanto:

- a) Non è stata fornita una documentazione esaustiva, tale da comprovare compiutamente il riavvio dell'attività produttiva in capo all'Impresa individuale "Caselli Paolo, requisito fondamentale per beneficiare della concessione dei contributi, secondo quanto prescritto all'articolo Art. 2 Comma 1 e 2 dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii, in attuazione del D.L. n.74/2012 convertito con modificazione della Legge n.122 del 2012:
- Art. 2 Comma 1 a proposito delle condizioni per il riconoscimento del contributo:  
*"Presupposto necessario per la concessione dei contributi [...] è che gli interventi di cui ai successivi commi siano finalizzati alla ripresa e alla piena funzionalità dell'attività produttiva in tutte le componenti fisse e mobili strumentali e al recupero a fini produttivi degli immobili".*
  - Art. 2 Comma 2:  
*"Al fine di consentire il riavvio delle attività economiche, che sono state danneggiate dagli eventi sismici, nonché il recupero degli immobili produttivi, sono concessi contributi per:  
a) immobili danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti, volti a ristabilire la piena funzionalità degli immobili per l'attività dell'impresa [...]"*

In particolare si rileva che l'utilizzo del fabbricato come ricovero mezzi agricoli risulterebbe relativo a beni che vengono, ricoverati anche in altri immobili in uso all'impresa, come determinabile dagli atti di altre domande presenti su Sfinge. Alla specifica richiesta di un layout produttivo riguardante tutta l'impresa del beneficiario, finalizzata a determinare l'effettiva necessità per il riavvio dell'attività produttiva, non è stata data alcuna risposta se non riferita solo ed esclusivamente all'impresa presente al momento del sisma, ma non più attiva.

Il fabbricato ad uso deposito oggetto di richiesta di contributo è inserito in un'azienda ove sono presenti altri fabbricati a destinazione deposito attrezzi e materiali agricoli, di dimensioni rilevanti rispetto alle necessità operative e di stoccaggio aziendali. Tale condizione determina una valutazione del fabbricato oggetto della presente richiesta di contributo in sovradimensione rispetto alle razionali necessità aziendali: la ricostruzione dell'immobile richiesto, quindi, non è considerabile come necessaria alla ripresa ed alla piena funzionalità dell'attività agricola preesistente alla data del sisma (Art.2 Comma 1 e Comma 2), determinante sovracompensazione rispetto ai danni subiti dall'impresa, come da comunicazione CE n. SA.35482 (2012/N).

- b) Inoltre, si evidenzia che l'impresa individuale "Caselli Paolo" (Il Sig. Caselli Paolo diventa proprietario dell'immobile oggetto di domanda di contributo successivamente agli eventi sismici del Maggio 2012) non



ha i requisiti di cui al paragrafo 3.1 (*"Interventi finanziabili"*) delle Linee Guida dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii, per la presentazione dell'istanza relativamente all'intervento di delocalizzazione definitiva. Si riporta di seguito un estratto del paragrafo 3.1 delle Linee Guida:

*"Sono finanziabili, ai sensi dell'Ordinanza, gli interventi finalizzati a consentire la ripresa e la piena funzionalità delle attività economiche che sono state danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 in tutte le componenti fisse e mobili strumentali, nonché il recupero a fini produttivi degli immobili.*

*In particolare sono finanziabili:*

*[...]*

*d) gli interventi di delocalizzazione, temporanea e/o definitiva, delle attività danneggiate dal sisma, compresi, nel caso di delocalizzazione definitiva, l'acquisto – con o senza costruzione, anche tramite contratti di leasing - di nuovi immobili nonché gli interventi di recupero dell'immobile e/o dell'area sede di attività alla data del sisma [...]"*

Si segnala, altresì, che l'Ordinanza n. 42 del 19 luglio 2016, nella sezione *"Nota bene"*, riporta quanto segue:

*"[...] Di seguito si enumerano tutti i soggetti che possono presentare domanda di contributo relativamente agli interventi previsti nell'Ordinanza: [...]"*

**INTERVENTI DI DELOCALIZZAZIONE TEMPORANEA E DEFINITIVA**

*- le imprese [...] che, al momento degli eventi sismici esercitavano l'attività nell'immobile danneggiato o distrutto e che avevano la disponibilità dell'immobile a titolo di proprietà o in base ad un altro titolo giuridico riconosciuto dall'ordinamento [...]"*

Alla luce di quanto sopra, si evidenzia che l'impresa individuale *"Caselli Paolo"* non risulta tra i soggetti che possono presentare domanda di contributo relativamente all'intervento di delocalizzazione definitiva ai sensi dell'art. 3 commi 12 e 13 bis del D.L. 74/12, in quanto non esercitava, al momento degli eventi sismici, l'attività agricola nell'immobile oggetto di domanda di contributo (utilizzato, secondo quanto dichiarato dal tecnico incaricato, dall'impresa individuale *"Az. Agr. Tommasini Renato"*).

**Il richiedente sugli interventi non ammessi a contributo può ripresentare domanda conformemente a quanto previsto dall'Ord. 57/2012 art. 13 bis.**